



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 14/17/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
CAFFE' D'EPOCA – GENDEC/ R.T.I. S.P.A.
(GU14 n.1948/16)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione e Reti del 4 aprile 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*;

VISTA l’istanza di Caffè d’Epoca – Gendec, dell’8 agosto 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

La società Caffè d'Epoca – Gendec lamenta, nei confronti della società R.T.I. S.p.A., l'addebito di importi non dovuti a seguito dell'applicazione di clausole contrattuali ritenute vessatorie.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato quanto segue:

a. la società R.T.I. S.p.A., in data 14 dicembre 2014, contestava all'istante l'utilizzo della tessera n. 209551320319, destinata ad uso esclusivamente domestico e residenziale, presso il locale pubblico "Caffè d'Epoca";

b. in relazione a tanto, al fine di non incorrere nell'applicazione della penale richiesta dall'operatore, consistente nel pagamento di un importo pari ad euro 3.000,00, l'istante stipulava un accordo transattivo con la società R.T.I. S.p.A., a saldo e stralcio di ogni pretesa;

c. successivamente, R.T.I. S.p.A. contestava nuovamente all'istante l'utilizzo improprio della tessera n. 209409148597, destinata ad uso esclusivamente domestico e residenziale, in data 13 febbraio 2016, presso il locale pubblico "Caffè d'Epoca";

d. in relazione a tanto, al fine di non incorrere nell'applicazione della penale richiesta dall'operatore, consistente nel pagamento di un importo pari ad euro 3.000,00, l'istante stipulava un nuovo accordo transattivo con la società R.T.I. S.p.A., a saldo e stralcio di ogni pretesa;

e. l'utente, stante la vessatorietà della clausola contrattuale opposta dall'operatore a fondamento della propria pretesa creditizia, chiede il rimborso di quanto corrisposto in virtù dei predetti accordi transattivi in quanto stipulati *"al fine di evitare una ingiusta esecuzione e senza riconoscimento alcuno della pretesa creditoria, e del presunto comportamento illecito posto in essere"*.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto, il rimborso dell'importo totale corrisposto all'operatore, pari ad euro 1.300,00, oltre che delle spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

La società R.T.I. S.p.A., nelle memorie prodotte, ha addotto che i pagamenti contestati non sono riconducibili a rapporti contrattuali in essere, bensì a due distinti accordi transattivi stipulati, rispettivamente, nel gennaio 2015 e nel febbraio 2016. In particolare, l'operatore ha precisato che *"[t]ramite tali accordi, la Gendec ha definito bonariamente due controversie insorte con Mediaset Premium a seguito del ripetuto utilizzo, presso il locale pubblico "Caffè d'Epoca" dalla stessa gestito, di tessere Mediaset Premium concesse in comodato a terzi e destinate ad uso esclusivamente domestico e privato"*. Inoltre la società ha addotto che l'illecito utilizzo delle tessere è stato accertato dagli incaricati della medesima con l'ausilio dei Carabinieri della stazione di Napoli-Quartieri Spagnoli.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In relazione a tanto, R.T.I. S.p.A. ha rilevato che la controversia sottoposta alla cognizione dell’Autorità non rientra nell’ambito di applicazione della delibera n. 173/07/CONS in quanto non attiene alla presunta vessatorietà o inefficacia di clausole contenute nei contratti Mediaset Premium, bensì concerne il contenuto di due transazioni che l’utente “*tenta di far annullare*”.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante non può essere accolta in quanto la questione controversa non rientra nell’alveo di competenza dell’Autorità adita. In particolare, nel caso di specie, le somme di cui si chiede di disporre il rimborso non sono state addebitate all’utente per effetto dell’applicazione di clausole contrattuali ritenute vessatorie, bensì corrisposte spontaneamente dall’istante all’operatore al fine di evitare l’applicazione delle clausole contrattuali stesse. In altre parole, con ogni evidenza emerge che la somma di cui si discute, pari a complessivi euro 1.300,00 (milletrecento/00), è stata corrisposta dall’istante alla società in virtù di un accordo stipulato tra le parti, al di fuori del regime contrattuale riferibile al rapporto di utenza.

Ciò stante, l’Autorità adita non ha competenza a valutare la congruità del patto assunto tra le parti e, quindi, ad esprimersi in merito alla richiesta oggetto dell’istanza di definizione.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L’Autorità non accoglie l’istanza della società Caffè d’Epoca – Gendec nei confronti della società R.T.I. S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.
2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi